SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1993.

Apertura e aggiornamento dei conti fiscali.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1993

Approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale; approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità di compilazione per la contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari o tramite delega alle aziende di credito, relative a contribuenti titolari e non di conto fiscale.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1993.

Modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito; approvazione dei modelli di riepilogo dell'accreditamento delle somme riscosse al concessionario.

Da 94A0050 a 94A0052

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. **577.**

Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 novembre 1990, n. 325, dopo la parola: «interessati», sono soppresse le parole: «non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 325/1990 (Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2084):

Presentato dal Ministro della difesa (ANDÒ) il 5 gennaio 1993.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 2 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 15 luglio 1993 e approvato il 4 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1472):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 23 novembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

94G0003

LEGGE 29 dicembre 1993, n. **578.**

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Art. 2.

Accertamento di morte

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Art. 3.

Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Art. 5.

Sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 6:

— La legge n. 644/1975 reca: «Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 764).

Presentato dall'on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992; 9, 10 settembre 1992; 15 ottobre 1992; 12, 17 novembre 1992; 13 gennaio 1993.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993 (atto n. 764/*A* - relatore on. BORRA)

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° luglio 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1993

Senato della Repubblica (atto n 1366):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 22 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 28, 29 luglio 1993; 3 agosto 1993; 15 settembre 1993; 6 ottobre 1993; 24, 30 novembre 1993, 14, 15 dicembre 1993

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.

94G0004

LEGGE 31 dicembre 1993, n 579.

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

ART. 2.

1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio in-

sistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione delle opere o lo svolgimento dell'attività.

2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

ART. 4.

1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformità al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalità.

3. L'atto di cessione è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipulazione.

ART. 5.

1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

2. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

a) immobile denominato « ex caserma Baiardi », sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

b) immobili costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nel comune di Ancona;

c) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

d) immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel comune di Mirandola (Modena);

e) immobile denominato « Palazzo Borsari », sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

f) compendio immobiliare costituito dagli ex capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

g) immobili costituenti il complesso denominato « ex caserma G. B. Revelli », sito nel comune di Taggia (Imperia);

h) immobile denominato « ex caserma Siffredi », sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

i) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

l) immobili costituenti il complesso denominato « ex carcere mandamentale », siti nel comune di Brunico (Bolzano);

m) immobili denominati « ex caserma Zucchi » ed « ex caserma Taddei » nel comune di Reggio Emilia;

n) immobile costituente il complesso denominato « ex riformatorio Missione » sito nel comune di Tivoli;

o) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i « beni disgiunti dalle ferrovie »;

p) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti;

q) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo;

r) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro;

s) l'area del parco dell'ex idroscalo di Orbetello;

t) caserma Eugenio e Giuseppe Garrone M.O. di Vercelli.

ART. 7.

1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

a) quelli di cui alle lettere *a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t),* al comune sul cui territorio insistono;

b) l'immobile di cui alla lettera *g)* in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;

c) gli immobili di cui alla lettera *b)* alla regione Marche;

d) gli immobili di cui alla lettera *o)* alla provincia di Bergamo.

ART. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera *a)*, che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonché a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera *b)*, che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera *c)*, al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel

patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera *g)*, che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonché a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera *h)*, che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera *i)*, che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonché, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto agli immobili di cui alla lettera *m)*, che l'immobile denominato « ex caserma Taddei » sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse;

h) quanto agli immobili di cui alla lettera *o)*, che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;

i) quanto all'immobile di cui alla lettera *p)*, che sia destinato all'università di Asti;

l) quanto all'immobile di cui alla lettera *q)*, che sia destinato all'università di Bergamo;

m) quanto all'immobile di cui alla lettera *r)*, che sia destinato all'università di Nuoro;

n) quanto all'immobile di cui alla lettera *t)*, che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli, come sede universitaria;

o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere *m)*, *p)*, *q)*, *r)* e *t)* del comma 1 dell'articolo 6 non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità di cui alle lettere *g)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)* del comma 1 del presente articolo.

ART. 9.

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: « risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia » sono soppresse.

ART. 10.

1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 373/1988 (Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare») è il seguente: «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente "Colombo '92" le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto già approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'art. 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993».

Note all'art. 8:

— La legge n. 177/1992 reca: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione ai privati».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali).* — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

Per il titolo della legge n. 373/1988 si veda la nota all'art. 6.

Nota all'art. 9:

Il testo del comma 1 dell'art. 21 della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'art. 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale».

Nota all'art. 10:

La legge n. 432/1993 reca: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 336):

Presentato dall'on. BERSELLI il 23 aprile 1992.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3, 4 marzo 1993 e 8 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1993.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 22 luglio 1993, in un testo unificato con atti numeri 637 (BORGOGLIO), 1280 (SBARBATI CARLETTI), 1530 (BERTOLI ed altri), 1632 (MASTRANTUONO), 1698 (PALADINI e TURCI), 1704 (PALADINI e TURCI), 1759 (SANNA), 2155 (BOLOGNESI ed altri), 2264 (MANFREDI), 2364 (CASTAGNOLA ed altri) e 2492 (BOLOGNESI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1431):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 4 agosto 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 13ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15 settembre 1993; 24 novembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 336, 637, 1280, 1530, 1632, 1698, 1704, 1759, 2155, 2264, 2364, 2492/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 10 dicembre 1993, con pareri delle commissioni IV, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione il 16 dicembre 1993 e approvato il 17 dicembre 1993.

94G0006

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 5.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni, si provvede a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0014

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 6.

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE del 24 giugno 1993 e del 28 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio del 25 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti relativi all'embargo nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee rispettivamente il 28 ed il 25 ottobre 1993.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0015

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 7.

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s)* il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.».

5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0016

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 8.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica ed adattamento della disciplina di alcuni settori della materia sanitaria alle riforme legislative di carattere generale intervenute recentemente anche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1994 e del provvedimento collegato alla medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonché valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «allegato B,» sono aggiunte le seguenti: «a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,».

Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Fino alla data del 31 dicembre 1993 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992.».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3*. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4*. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.».

4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono soppressi.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento.

6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarità di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono inserite le seguenti: «o presentino entro il 31 marzo 1994».

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e si adeguino, entro i 18 mesi successivi a tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti.».

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonché di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la confezione del prodotto.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1993.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanità.

2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è soppresso.

Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica.

2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 14, comma terzo, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle

vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

Art. 10.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.».

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle *A* e *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 12.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Art. 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«*2.* I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta della regione per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.

2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del comma 1. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale esclusivamente nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.

3. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione.

4. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994.

Art. 16.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 17.

1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

Art. 18.

1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre 1994, le università possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purché in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purché, al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui modalità e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0017

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. **9.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il coordinamento del nucleo operativo è affidato al Ministro per gli affari sociali.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di

mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

12. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0018

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo. (Ordinanza n. 2343/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visti i verbali di sopralluogo del 30 giugno 1987 e 12 novembre 1993, nei quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente per l'abitato della frazione di Civita nel comune di Bagnoregio;

Vista la nota n. 5942 datata 24 novembre 1993 con la quale il comune di Bagnoregio trasmette uno studio geologico sulla frazione di Civita, nonché una proposta di intervento che assomma a L. 13.500.000.000;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alle richieste al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Bagnoregio la somma di lire un miliardo.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Bagnoregio invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Bagnoregio potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla comunicazione del parere sulla corrispondenza progettuale al finanziamento concesso di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% del contributo con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0031

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castell'Azzara in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2344/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991 che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la nota del 5 dicembre 1992 del comune di Castell'Azzara, con la quale viene segnalato il grave dissesto in atto nella frazione Selvena e nel contempo viene richiesto un contributo di L. 993.203.080 relativo al primo stralcio di un progetto generale di L. 1.506.218.680 per il consolidamento e ripristino dell'area interessata;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 24 marzo 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente per la pubblica incolumità nella zona dell'ex campo sportivo che include nel suo coronamento l'abitato della frazione di Selvena;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, peraltro, la necessità di eseguire gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità mediante la realizzazione delle opere previste dal comune di Castell'Azzara valutate in L. 800.000.000;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnato al comune di Castell'Azzara un contributo di lire 800 milioni.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, art. 6, comma 2.

Art. 2.

Il comune di Castell'Azzara invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castell'Azzara potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla comunicazione del parere sulla corrispondenza progettuale al finanziamento concesso di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dello 0,5% del contributo, con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0032

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Lozzo di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2345/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile 1993, n. 476 del 12 aprile 1991, le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 e n. 1846/FPC del 30 dicembre 1989, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988 e n. 13 del 17 gennaio 1990, con le quali sono stati disposti interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per un importo complessivo di L. 7.000.000.000;

Visto il verbale di sopralluogo del 6 aprile 1993 e quello del 10 settembre 1993, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente derivato dalla instabilità di un versante roccioso che incombe sull'abitato di Pian de Revis nel comune di Lozzo di Cadore;

Vista la nota n. 4601 datata 30 agosto 1993 del comune di Lozzo di Cadore, con la quale si sollecita un finanziamento di L. 6.000.000.000 per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente;

Vista la nota n. 6009 datata 19 novembre 1993 del comune di Lozzo di Cadore, con la quale si evidenzia una evoluzione negativa sul versante roccioso, che è stato più volte oggetto dei sopralluoghi, rilevata dall'impianto di monitoraggio installato sul versante che sovrasta l'abitato di Pian di Revis;

Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre la spinta gravitativa sul versante roccioso, ingenerata essenzialmente da fattori di permeabilità alle acque meteoriche nella parte alta del versante,

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone.

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di lire tre miliardi.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Lozzo di Cadore invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Lozzo di Cadore potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla comunicazione del parere sulla corrispondenza progettuale al finanziamento concesso di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina della commissione di collaudo e all'uopo accantona la quota dell'1% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0033

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Pitigliano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2346/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1992, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991 che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;

Visto il verbale di sopralluogo del 15 novembre 1989, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente per la pubblica incolumità, in corrispondenza dei lati nord ed est della fortezza Orsini;

Visto il nuovo verbale di sopralluogo del 17 dicembre 1990 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente sulla strada statale n. 74, zona Madonna delle Grazie, sul versante meridionale del centro abitato e sulla strada provinciale sottostante;

Vista la nota n. 537/GAB datata 4 marzo 1991 della prefettura di Grosseto con la quale si sollecitano interventi, nel comune di Pitigliano, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota n. 203 datata 14 gennaio 1992 del comune di Pitigliano con la quale si richiede un finanziamento di L. 757.542.000, approvato dalla regione Toscana - Commissione regionale tecnica amministrativa, sezione lavori pubblici, con nota n. 2513 del 30 ottobre 1989, per il risanamento del dissesto idrogeologico nel centro storico e sulla strada statale n. 74;

Vista la nota n. 4773 datata 27 luglio 1993 del comune di Pitigliano con la quale si trasmette il progetto sopracitato di L. 757.542.000, oltre al progetto di L. 800.000.000 per il risanamento della parete tufacea lato nord ubicata sulla strada comunale di circonvallazione del paese;

Ravvisata la necessità di aderire alle richieste al fine di far eseguire le opere necessarie all'eliminazione del più immediato pericolo incombente valutati, per entrambi gli interventi, in L. 1.400.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Pitigliano la somma di lire unmiliardoquattrocentomilioni.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Pitigliano invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Pitigliano potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato, e comunque non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla comunicazione del parere sulla corrispondenza progettuale al finanziamento concesso di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina della commissione di collaudo e all'uopo accantona la percentuale dello 0,8% del contributo per provvedere direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0034

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1993.

Ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di San Marco La Catola in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2347/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore lavori, all'ingegnere capo e ai collaudatori;

Visti i propri decreti n. 475 del 12 aprile 1991, n. 1309 del 23 dicembre 1991, n. 246 del 19 marzo 1992 e le ordinanze n. 948/FPC del 7 aprile 1987, n. 2000/FPC del 10 agosto 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, n. 197 del 24 agosto 1990, che disponevano interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche di cui ai verbali 5 novembre 1986 e 27 dicembre 1990;

Visto il verbale di sopralluogo del 21 gennaio 1993 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente in particolare su via Principe di Napoli, oltre a via Marconi, rione Rinforzi e via Cairoli;

Vista la nota n. 2313.20.2.GAB P.C. datata 1° febbraio 1993 della prefettura di Foggia, con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota n. 298 datata 17 marzo 1993 del servizio di igiene pubblica USL del comune di S. Marco La Catola, con la quale si evidenzia un rischio epidemico causato dalla rottura di parte della rete fognaria distaccatasi per effetto del movimento franoso;

Vista la nota n. 1104/PC datata 1° aprile 1993, con la quale la regione Puglia ha trasmesso una relazione tecnica nella quale si evidenzia la gravità dei movimenti franosi nel comune di S. Marzo La Catola;

Vista la nota n. 4436 datata 21 dicembre 1992 del comune di S. Marco La Catola con la quale, oltre a segnalare l'adozione di diciotto ordinanze di sgombero di

abitazioni rese inagibili per effetto del movimento franoso, trasmette un progetto di risanamento pari a L. 3.000.000.000 quale stralcio di un progetto generale pari a L. 23.734.120.000 parzialmente finanziato con le sopracitate ordinanze;

Vista la nota n. 2706 datata 29 luglio 1993, con la quale il comune di S. Marco La Catola trasmette un progetto esecutivo per un intervento considerato prioritario e limitato al solo consolidamento della zona via Principe di Napoli, che è stata oggetto di accertato pericolo incombente da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel sopra citato sopralluogo del 21 gennaio 1993, per un importo di L. 2.000.000.000;

Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alle richieste al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di S. Marco La Catola la somma di lire duemiliardi.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di S. Marco La Catola invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di S. Marco La Catola potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla comunicazione del parere sulla corrispondenza progettuale al finanziamento concesso di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dello 0,8% del contributo con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

94A0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 1993.

Disposizioni integrative per l'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, riguardante gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 211/1992 che prevede, a favore delle città metropolitane e dei comuni individuati con decreto emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro dei trasporti, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo;

Visto l'art. 10 della medesima legge n. 211/1992 che prevede, a favore degli enti indicati all'art. 8 della legge n. 385/1990 e degli altri enti interessati, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati;

Vista la delibera Cipet del 31 marzo 1992 con la quale sono stati, tra l'altro, indicati i criteri basilari per l'esame e valutazione dei progetti presentati;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» che prevede che il Cipet, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, possa autorizzare la contrazione nel secondo semestre 1993 di mutui ai sensi delle leggi n. 211/1992 e n. 122/1989 nel limite complessivo di lire mille miliardi;

Vista la delibera Cipet del 7 giugno 1993 attuativa di quanto disposto dalla legge n. 498/1992 con la quale sono stati determinati nella misura di L./mld 500 i fondi assegnati agli interventi di cui alla legge n. 211/1992 e, inoltre, impartite direttive per l'utilizzazione dei suddetti fondi;

Visto che nell'ambito delle suddette direttive è stata prevista la finalizzazione delle risorse ai progetti relativi alle città metropolitane che rispondono, tra l'altro, alle caratteristiche tecniche di metropolitana leggera e di tramvia protetta, e ai progetti relativi alle città minori che consentono, tra l'altro, la soluzione radicale dei problemi di mobilità, con particolare riguardo ai centri storici;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1993, prot. n. 916 (Segr) 05 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993) del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale è stata richiesta documentazione integrativa limitatamente ai progetti aventi le caratteristiche sopra richiamate;

Considerato che con l'avvenuta conferma delle autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 rimodulate a partire dagli anni 1994 e 1995, è possibile dare avvio unitario alle procedure di attuazione di cui alla legge medesima, secondo le originarie previsioni di spesa;

Considerato pertanto che è necessario estendere a tutti i soggetti interessati, le richieste di documentazione integrativa, di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1993, al fine di acquisire ulteriori elementi per la valutazione dei progetti proposti;

Decretano:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 211/1992, i soggetti che hanno già avanzato proposta e istanza di contribuzione da parte dello Stato ai sensi della legge medesima e consegnato la relativa documentazione entro le scadenze all'epoca previste, dovranno entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presentare la documentazione integrativa indicata ai successivi articoli. La mancata presentazione della documentazione medesima precluderà la possibilità di accedere ai finanziamenti.

Art. 2.

Fermi restando i criteri attuativi della legge n. 211/1992 di cui alla deliberazione Cipet in data 31 marzo 1992, ai fini del prosieguo delle procedure di valutazione i soggetti interessati dovranno inoltrare quanto di seguito elencato:

1) analisi di coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione adottati o in via di adozione nonché della coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

2) esame socio-economico dell'area interessata con particolare riferimento al bacino di influenza dell'intervento proposto. Tale esame deve comprendere:

a) le caratteristiche geografiche;

b) il quadro economico della zona e le attività nei vari settori;

c) il quadro demografico con i potenziali utenti;

3) analisi della mobilità dell'area interessata con particolare riferimento al bacino di influenza dell'intervento proposto. Tale analisi deve comprendere:

a) caratteristiche generali della mobilità desunte da rilevazioni e indagini di campo ovvero da stime ragionate complete della indicazione dell'indice di mobilità (numero viaggi giorno/abitante), della ripartizione modale fra mezzo pubblico e privato, della distanza media dei viaggi in area urbana;

b) quantità di passeggeri e passeggeri per chilometro trasportati attualmente sui mezzi di trasporto pubblico;

c) quantità dell'offerta attuale di trasporto pubblico (tipologia ed estensione della rete, posti per chilometro offerti);

4) previsioni di traffico servito dall'impianto con indicazioni dei passeggeri per chilometro distribuiti negli anni corrispondenti al periodo preso in considerazione nel piano finanziario di cui al successivo punto 9);

5) analisi costo/chilometro di realizzazione dell'impianto;

6) specifica dei tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi, per la fornitura del materiale rotabile e degli impianti tecnologici;

7) indicazione della quota di cofinanziamento reperita su risorse pubbliche e/o private diverse da quelle di cui alla legge n. 211/1992 statale, da comprovare con una esauriente documentazione sul soggetto finanziatore, sullo stato attuale della consistenza, sui tempi di disponibilità e sugli eventuali vincoli delle suddette risorse integrative nonché attraverso dichiarazioni di impegno da parte dei soggetti finanziatori stessi;

8) stima dei prodotti di gestione con esplicitazione della quota prodotti del traffico, corredata dallo studio delle tariffe allo scopo previste;

9) piano finanziario aggiornato in funzione dei contenuti di cui ai precedenti punti 7) e 8) con una previsione temporale di erogazione dei contributi da parte

dello Stato di trenta anni per le richieste presentate ai sensi dell'art. 9 e di dieci anni per le richieste presentate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 211/1992;

10) scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico economiche dell'intervento proposto secondo lo schema di cui all'ellegato al presente decreto.

Errate valutazioni dei flussi di traffico previsti per l'opera proposta e delle ipotesi di risparmio sui servizi esistenti non potranno costituire titolo per richieste di ripianamento di bilancio a valere su risorse pubbliche — statali o regionali — ai sensi delle normative di legge.

Art. 3.

Non saranno ammesse nuove proposte di intervento in aggiunta a quelle già presentate ai sensi della delibera Cipet 31 marzo 1992. Per eventuali proposte in sostituzione di quelle inserite nei piani di intervento già presentati, oltre a quanto indicato al precedente art. 2 dovrà essere prodotta la documentazione contemplata all'art. 3 della legge n. 211/1992 relativamente alle suddette variazioni. L'ammissibilità della suddetta proposta sostitutiva sarà comunque subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

contenimento del contributo statale nei limiti della richiesta già presentata;

adeguate giustificazioni tecnico-economiche relative alla maggiore efficacia dell'intervento sostitutivo proposto.

Art. 4.

I soggetti che hanno già presentato la documentazione ai sensi del decreto interministeriale 7 agosto 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993) e che intendano confermare le proposte di intervento formulate con questa ultima sono esonerati dalla trasmissione della documentazione di cui all'art. 2 fatta eccezione di quanto richiesto ai punti 7), 9), 10 dell'art. 2 medesimo e di altra documentazione necessaria per uniformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto.

È tuttavia ammessa da parte dei suddetti soggetti la possibilità di ridefinire quest'ultima proposta di intervento nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3.

Art. 5.

Le documentazioni di cui al presente decreto dovranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale V e al Dipartimento per i problemi delle aree urbane.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
SPINI

ALLEGATO

L.211/92 : SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA	art.
Soggetto proponente	
Citta' principale	
Altri Comuni	
Regione	
Intervento proposto	
Altri Enti interessa	
Accordo di programma	
Coerenza con strum. di pianif. e strum. urbanist.	

CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE DEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA		
	N. Comuni e/o N. Quartieri	Superficie
Estensione		
Popolazione		
	Tipo attivita'	N. addetti
Attivita'prevalenti		

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MOBILITA'NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA			
N. viaggi/giorno/ abitante			
N. viaggi giornalieri			
N. viaggi ora di punta			
	Mezzo privato %	Mezzo pubblico %	Altro %
Ripartizione modale			
Distanza media di viaggio			

SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUB. ATTUALE NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA				
Passeggeri/anno				
Passeggeri km/anno				
	Tipo di sistema	Km linea	Vetture km	Posti offerti km
Offerta di trasporto				

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PROPOSTO				
Tipo di sistema				
Opera nuova o completamento				
Lunghezza opera				
Lunghezza tratta funzionale da finanziare				
		Lunghezza	N. stazioni	
Tratte in galleria	profonda			
	superfic.			
Tratte in viadotto				
Tratte a raso				
Tratte in rilevato/ trincea				
Lunghezza stazioni				
Pendenza max				
Raggio min				
N. intersezioni a raso				
		N. U.d.T.	Capacita' U.d.T.	Composizione
Materiale rotabile				

PREVISIONI DI TRAFFICO PER IL SISTEMA PROPOSTO	
Domanda annuale	
Domanda giornaliera	
Domanda ora di punta	
Domanda ora di pun./ direz. tratta max carico	
Potenzialita' pass/h/direzione	
Passeggeri km/ km di linea	
Cadenzamento	

INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI TRASPORTO ESISTENTI

TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA (gg)	

COSTO TRATTA FUNZIONALE RICHIESTA			
	Costo in M.di (valore '93)	% costo totale	Valore corrente M.di
Opere civili			
Espropri			
Impianti e attrezz.			
Materiale rotabile			
Progettazione D.L. - Collaudi			
Imprevisti			
Costo totale			
I.V.A.			
Totale compresa IVA			
Costo totale/km			

ANALISI ECONOMICA	
V.A.N.	
S.R.I.E.	
Tasso di sconto	
I.E.	

FONTI FINANZIARIE				
Cofinanziamento	Ente finanziatore		Ammontare cofinanziamento	
	pubblico	privato		
	Totale cofinanziamento			
Finanziamento su L.211/92	Ammontare M.di	Tasso di riferim	Quota annua M.di	N. Anni

94A0041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova, 11, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne:

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 dell'allegato I della direttiva n. 89/392 come emendato dall'allegato I della direttiva n. 91/368.

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

La società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzata al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/392 come modificato dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente a tale procedura:

Macchine per pianificazione, come segue:

miscelatori di impasti;

miscelatrici planetarie;

formatrici;

miscelatrici per impasti di pane e pasticceria;

spezzatrici automatiche;

sollevatori a tazza;

forni rotatori a rastrelliera;

miscelatori a braccia orizzontali (alta velocità);

macchine per crostate e torte;

caricatori per forno ad arresto fisso;

stenditori intermedi;

taglierine per pane.

Macchine per lavorazioni carni, come segue:

macinacarni;

tagliacarni;

riempitrici;

miscelatori e macchine miscelatrici;

scotennatrici, strappacarne, macchine per rimozione membrane;

affettatrici.

Macchine per lavorazione delle paste alimentari come segue:

presse (incluso miscelatori, estrusori, stampi e raschiatori);

stiratrici, taglierine, nastri trasportatori;

raffreddatori ed essiccatori.

Raffreddatori di latte.

Macchine per lavorazioni oli e grassi, come segue:

estrattori centrifughi.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0036

DECRETO 23 dicembre 1993.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano Marco, 43, ha chiesto di essere autorizzato, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che l'Istituto italiano del marchio di qualità, ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità è autorizzato al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne:

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. Seghe a catena portatili da legno.

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità, per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0037

DECRETO 23 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l., in Milano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l., con sede in Milano, via Bronzino, 3, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne:

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

La società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l. è autorizzata al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/392 come modificato dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente a tale procedura:

Macchine per applicazioni industriali del laser.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Agenzia nazionale di certificazione componenti in pressione S.r.l. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0038

DECRETO 23 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., in Castel Maggiore, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Bentini, 9, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne:

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale.

12. Macchine per lavori in sotterraneo.

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

La società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/392 come modificato dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente a tale procedura:

macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0039

DECRETO 23 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società I.E.C. - Industrial Engineering Consultans S.r.l., in Torino, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società I.E.C. - Industrial Engineering Consultans S.r.l., con sede in Torino, via Botticelli, 151, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società I.E.C. - Industrial Engineering Consultans S.r.l., ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società I.E.C. - Industrial Engineering Consultans S.r.l., è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne:

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

9. Presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

15. Ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società I.E.C. - Industrial Engineering Consultans S.r.l. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

94A0040

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 1993.

Individuazione delle zone agricole omogenee per l'assicurazione agevolata.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, introdotte con legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ed in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale da emanarsi

entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata;

Viste le circolari numeri 101.147 e 101.148 del 15 giugno 1993, di richiesta di pareri alle regioni, alle province autonome, ai consorzi di difesa ed alla loro associazione nazionale (ASNACODI), nonché ai consorsi delle società di assicurazioni Ciras e Saturno, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2;

Visti i pareri pervenuti;

Viste, in particolare, le lettere 27 settembre 1993 e 14 ottobre 1993, rispettivamente dei consorzi Ciras e Saturno che, nel confermare per il 1994 l'assunzione dei rischi stabiliti per il 1993 si dichiarano disponibili ad estendere la copertura assicurativa ad altre avversità e colture, previa individuazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza;

Considerato che i consorzi delle società di assicurazioni e l'associazione dei consorzi di difesa non hanno ancora concordato per il 1994 le tariffe dei premi, l'entità della franchigia, le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, come previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 185/1992;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge, per le avversità e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Atteso l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti, alla individuazione, degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1994;

Ritenuto di ammettere all'assicurazione agevolata per il 1994 le avversità e le colture per le quali sono noti i costi assicurativi e le condizioni di polizza applicati nel 1993, con riserva di estendere la copertura assicurativa agevolata a nuove avversità, colture e strutture, dopo la valutazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza che saranno concordati tra i consorzi delle società di assicurazioni e l'associazione nazionale dei consorzi di difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1994 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 9, della legge n. 185/1992.

Art. 2.

La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo delle colture, salva diversa indicazione nelle condizioni di polizza.

Le colture sono individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando i riferimenti catastali, fogli di mappa e particelle, nel contratto assicurativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ELENCO DELLE COLTURE E DELLE AVVERSITÀ, CHE NELLA CAMPAGNA DI PRODUZIONE 1994 POSSONO ESSERE AMMESSE ALL'ASSICURAZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, N. 185

REGIONI	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Piemonte	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, colza, fagioli, fragole, avena, segale, triticale, girasole, sorgo, melanzane, bietola da zucchero	Tutti i comuni del territorio regionale

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Liguria	Grandine	Colture arboree actinidia, albicocche, ciliege, mele, nocciole, olive, pere, pesche, susine e uva Colture erbacee carciofi, fagioli, fagiolini, fragole, frumento, mais da seme, mais da granella, melanzane, orzo peperoni, piselli e pomodori	Provincia di Savona tutti i comuni del territorio provinciale.
Lombardia	Grandine	Colture arboree uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi Colture erbacee carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, segale, triticale, avena, colza, melanzane, girasole	Tutti i comuni del territorio regionale
Provincia autonoma di Bolzano	Grandine	Colture arboree uva, mele, pere, susine, albicocche Colture erbacee pomodori, cavolfiori, fragole	Tutti i comuni del territorio provinciale
Provincia autonoma di Trento	Grandine	Colture arboree uva, noci, nocciole, olive mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto Colture erbacee pomodori peperoni, tabacco, mais da seme, mais da granella, angurie, meloni, fagioli, fagiolini, piselli, fragole, cavolfiori	Tutti i comuni del territorio provinciale
	Gelo e brina	Colture arboree actinidia, albicocche, ciliegie, mele, pere, ribes, susine, uva	Tutti i comuni del territorio provinciale

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Veneto	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), fragole, grano, orzo, melanzane, fagiolo, cavolfiore, girasole.	Tutti i comuni del territorio regionale.
Friuli - Venezia Giulia	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, girasole fagioli.	Provincia di Gorizia: intero territorio provinciale. Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di M. Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco, Amaro, Cavazzo Carnico, Forgaria del Friuli, San Leonardo, Savogna, Trasaghis. Provincia di Pordenone: Arba, Arzene, Aviano, Azzano, Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarza della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola, Castelnuovo del Friuli.
Emilia-Romagna	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), colza, fragole, cavolfiori, piante ortensi da seme, fagioli.	Tutti i comuni del territorio regionale.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Emilia-Romagna	Grandine	Colture erbacee. frumento, orzo, sorgo, barbabietola da zucchero, girasole	Province di Piacenza. Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna: interi territori provinciali
Toscana	Grandine	Olive e vite	Provincia di Arezzo. Anghiari, Bibbiena, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Poppi, San Sepolcro, Castel Focognano, Chitignano, Caprese Michelangelo
		Albicocche, actinidia, ciliegie, cachi, mele, pere, pesche, susine	Provincia di Arezzo Cortona, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, Arezzo, Monte S. Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Foiano della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Loro Ciuffenna; Montevarchi, Chitignano, Poppi, Castel S Niccolò, Montemignaio, Bibbiena, Anghiari
		Cocomeri, meloni, fragole, peperoni, pomodori, carciofi, bietola da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Arezzo Arezzo, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Lucignano, Terranuova Bracciolini, Monte S Savino, Marciano, Cortona, Castiglion Fiorentino, S Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Foiano della Chiana, Pieve S Stefano, Cavriglia, Montevarchi, Laterina
		Vivai di viti, piante di viti porta innesti	Provincia di Arezzo Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Terranuova Bracciolini, Cortona, Arezzo
		Tabacco	Provincia di Arezzo. Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfocognano, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano, Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Poppi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Caprese Michelangelo, Pieve S Stefano, Cortona, Foiano della Chiana
		Soia	Provincia di Arezzo Arezzo, Castiglion Fiorentino
		Mais da granella e girasole	Provincia di Arezzo Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfocognano, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciana della Chiana, Monterchi, Monte S. Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Poppi, Subbiano, Chiusi della Verna, Cortona, Foiano della Chiana, Pratovecchio, S Sepolcro, S Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Pieve S Stefano
		Frumento, orzo, avena, farro, segale	Provincia di Arezzo intero territorio provinciale
		Olive, vite, albicocche, actinidia, ciliegie, mele, pere, pesche, susine, cachi	Provincia di Firenze intero territorio provinciale
		Colture erbacee fragole, pomodori, meloni, cocomeri, peperoni, carciofi, melanzane, fagiolini, piselli, bietola da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Firenze Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Pontassieve, Dicomano, Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Castel Fiorentino, Certaldo, S Casciano Val di Pesa Rufina, Vicchio di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Scarperia, Londa, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno
		Vivai di viti, piante di viti porta innesto	Provincia di Firenze Firenze, Scandicci, Incisa Valdarno, Figline Valdarno, Rignano, Regello, San Casciano Val di Pesa, Greve, Empoli
		Tabacco	Provincia di Firenze Borgo S Lorenzo, Castel Fiorentino, Certaldo Fucecchio

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Toscana . . .	Grandine	Mais da granella, mais da seme, girasole.	Provincia di Firenze: intero territorio provinciale
		Olive e vite.	Provincia di Lucca: intero territorio provinciale
		Albicocche, actinidia, mele, pere, pesche, susine, ciliegie, cachi.	Provincia di Lucca. Lucca, Altopascio, Massarosa, Porcari
		Fragole, cocomeri, meloni, peperoni, pomodori, bietola da seme (seme di bietola da zucchero), carciofi.	Provincia di Lucca: Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Lucca, Serravezza, Forte dei Marmi, Capannori, Porcari, Altopascio.
		Viviai di viti, piante di viti porta innesti.	Provincia di Lucca: Lucca, Porcari, Capannori, Massarosa, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Altopascio, Montecarlo.
		Soia, mais da granella, mais da seme.	Provincia di Lucca: intero territorio provinciale
		Albicocche, actinidia, ciliegie, cachi, susine, mele, pere, pesche.	Provincia di Pisa: Montopoli, Valdarno, Castelfranco di Sotto, Lari, Terricciola, Casciana Terme, Crespina, Chianni, Peccioli, San Giuliano Terme, Vecchiano, Cascina, Palaia, Casale Marittimo, Capannoli, Pisa, Pontedera, S. Miniato, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, S. Luce.
		Cocomeri, meloni, fragole, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), peperoni, pomodori, carciofi.	Provincia di Pisa: S. Giuliano Terme, Pisa, Vecchiano, Cascina, Lari, Ponsacco, Calcinaia, Peccioli, Palaia, Terricciola, S. Maria a Monte, Castellina Marittima, Bientina, Casciana Terme, Fauglia, S. Miniato, Crespina.
		Vivai di viti, piante di viti porta innesti, vivai di pioppi.	Provincia di Pisa: S. Maria a Monte, S. Miniato, Montopoli Valdarno, S. Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Lari, Crespina, Pontedera, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Casciana Terme, Bientina, Fauglia, Capannoli, Calcinaia.
		Tabacco.	Provincia di Pisa: S. Miniato, Peccioli, Capannoli, Palaia, Castellina Marittima, Montopoli Val d'Arno, S. Maria a Monte.
		Soia.	Provincia di Pisa: Vecchiano, S. Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Lajatico, Capannoli, Crespina, Ponsacco, S. Miniato, Montopoli, Bientina, Calcinaia, Castellina Marittima, Fauglia, Lari, Palaia, Pontedera, Terricciola.
		Olive, vite, mais da granella, mais da seme, frumento, avena, orzo, girasole.	Provincia di Pisa: intero territorio provinciale.
		Colture arboree: olive, vite.	Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Marliana.
		Albicocche, actinidia, mele, pere, ciliegie, cachi, pesche, susine.	Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Pescia, Chiesina Uzzanese.
		Fragole, pomodori, cocomeri, meloni, peperoni, carciofi, bietola da seme (seme di bietola da zucchero).	Provincia di Pistoia: Pescia, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Uzzano, Buggiano, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Larciano, Lamporecchio, Pistoia.
		Vivai di viti, viati di olivi, piante di viti porta innesti.	Provincia di Pistoia: Pistoia, Serravalle Pistoise, Quarrata, Agliana, Montale, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese. Chiesina Uzzanese, Pescia, Uzzano, Buggiano, Monsummano Terme.
		Albicocche, actinidia, mele, pere, pesche, susine, ciliegie, cachi.	Provincia di Siena: Montepulciano, Chianciano, Sarteano, Montalcino, Chiusi, Cetona, S. Gimignano, Torrita, S. Giovanni d'Asso, Rapolano Terme, Casole d'Elsa.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Toscana . .	Grandine	Cocomeri, meloni, peperoni, pomodori, carciofi, fragole	Provincia di Siena: Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Chiusi, Chianciano Terme, Cetona, Sarteano, S. Casciano Bagni, Trequanda, Rapolano Terme, Poggibonsi, S. Gimignano, Monteroni d'Arbia, Buonconvento
		Olive, vite, tabacco, soia, mais da granella, mais da seme, girasole, frumento, orzo, avena	Provincia di Siena: intero territorio provinciale
		Riso	Provincia di Siena: Murlo
		Olive e vite	Provincia di Massa Carrara: intero territorio provinciale
		Albicocche, mele, pere, susine, pesche, actinidia, ciliegie, cachi	Provincia di Massa Carrara: Massa, Carrara, Montignoso, Fivizzano, Pontremoli, Filattiera
		Fragole, cocomeri, meloni, peperoni, bietola da seme (seme di bietola da zucchero), pomodori, carciofi	Provinca di Massa Carrara: Massa, Carrara, Montignoso
		Albicocche, actinidia, mele, pere, pesche, susine, ciliegie, cachi.	Provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Scarlino, Magliano in Toscana, Orbetello, Grosseto, Roccastrada, Manciano, Capalbio, Pitigliano
		Cocomeri, meloni, peperoni, pomodori, fragole, bietola da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Grosseto. Campagnatico, Scansano, Follonica, Gavorrano, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Capalbio, Magliano in Toscana, Orbetello, Grosseto, Roccastrada, Manciano, Castiglione della Pescaia.
		Tabacco	Provincia di Grosseto: Civitella Paganico, Monterotondo Marittimo.
		Mais da granella, mais da seme, girasole frumento, colza, olive vite	Provincia di Grosseto: intero territorio provinciale
		Riso	Provincia di Grosseto: Grosseto, Orbetello
		Olive e vite	Provincia di Livorno: intero territorio provinciale
		Albicocche, actinidia, pesche, pere, mele, ciliegie, susine, cachi.	Provincia di Livorno. Castagneto Carducci, S. Vincenzo, Cecina, Bibbona, Rosignano Marittimo, Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto
		Cocomeri, meloni, carciofi, pomodori, fagiolini, peperoni, fragole, bietola da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, S. Vincenzo, Suvereto
		Vivai di viti, piante di viti porta innesti	Provincia di Livorno: Collesalvetti.
		Tabacco	Provincia di Livorno: Rosignano Marittimo, Bibbona, Suvereto.
		Mais da granella	Provincia di Livorno: Collesalvetti.
Marche. . . .	Grandine	Colture arboree: actinidia, albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, olive, pere, pesche, susine, uva, vivai di pioppi, piante di viti porta innesti, vivai di piante da frutto, vivai di viti.	Tutti i comuni del territorio regionale

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Marche.	Grandine	Colture erbacee: bietole da seme (seme di bietola da zucchero), fagiolini, mais da granella, mais da seme, meloni, peperoni, piselli, pomodori, tabacco, frumento, orzo, avena, colza, girasole, fagioli, cavolfiori, fragole, soia, melanzane, piante ortensi da seme, cocomeri.	Tutti i comuni del territorio regionale.
Umbria.	Grandine	Colture arboree: uva, olive, mele, pesche, pere, susine, albicocche, actinidia, vivai di viti, vivai di piante da frutto.	Tutti i comuni del territorio regionale.
		Colture erbacee: pomodori, peperoni, tabacco, cocomeri, meloni, piselli, mais da granella, grano, orzo, avena, soia, colza, girasole e sorgo.	
Abruzzo	Grandine	Colture arboree: uva, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, actinidia.	Provincia di Pescara: Alanno, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaguana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Popoli, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Farindola, Montebello di Bertona.
		Colture erbacee: pomodori, peperoni, tabacco, cocomeri, meloni, fagiolini, soia, piselli, carciofi, bietole da seme.	Provincia di Chieti: Altino, Archi, Arj, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacantitella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Osogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca S. Giovanni, Roccaspinalveti, S. Buono, S. Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marrucina, San Salvo, S. Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina e Villamagna.
			Provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Tortoreto, Castel Castagna, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tossiccia, Isola del Gran Sasso.
		Colture arboree: uva, olive, mele, pesche.	Provincia dell'Aquila: Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Raiano, Vittorito, Prezza, Anversa, Pettorano sul Gizio, Bugnara, Introdacqua, Pacentro.
Molise	Grandine	Colture arboree: uva, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, actinidia.	Tutti i comuni del territorio regionale.
		Colture erbacee: pomodori, peperoni, tabacco, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli.	

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Lazio.	Grandine	Colture arboree: uva, pesche, pere, albicocche, susine, actinidia, olive, mele, ciliegie. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, pomodoro, fagiolini, mais da granella, tabacco, peperone, fragola, melanzane, fagioli, cocomeri.	Provincia di Frosinone: Piglio, Paliano, Serrone, Anagni, Acuto, Pontecorvo, Roccasecca, Aquino, Pignataro, Esperia, Alvito, Atina, Alatri, Castelliri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, M.S.G. Campano, Picinisco, Ripi, Sora, San Donato Val Comino, Settefrati, Veroli, Frosinone, Ferentino, Cervaro, Sant'Elia Fiumerapido, Arpino, Santopadre, Villa San Lucia, Casalvieri, Cassino, San Vittore del Lazio, Castro dei Volsci, Sgurgola, Castrocielo, Pofi, Colfelice, Rocca d'Arce, Ceprano, Pastena, Piedimonte, S. Germano, Patrica, Fiuggi, Boville Ernica.
		Colture arboree: uva, olive, pesche, ciliegie, susine, albicocche, mele, pere. Colture erbacee: barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro, frumento, girasole, orzo, avena, mais da granella.	Provincia di Rieti: Cantalupo, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone, Montenero, Montopoli, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Roccasinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone, Contigliano, Rieti, Monte San Giovanni, Amatrice.
		Colture arboree: uva, olive, actinidia, pesche, mele, pere, susine, ciliegie, albicocche, agrumi. Colture erbacee: fagiolini, piselli, pomodori, carciofi, peperoni, tabacco, mais da granella, cocomeri, meloni, avena, frumento, girasole, cavolfiori, orzo, fagioli.	Provincia di Latina: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Cori, Norma, Roccagorga, Maenza, Roccamassima, Sermoneta, Sezze, Priverno, Terracina, Pontinia, Sabaudia, Gaeta, M. S. Biagio, Fondi, Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Itri, Sonnino, Bassiano, Lenola.
		Colture arboree: uva, olive, pesche, fichi, albicocche, mele, susine, actinidia, pere, nocciole, ciliegie. Colture erbacee: meloni, pomodori, tabacco, fagiolini, piselli, peperoni, orzo, avena, cocomeri, fragole, barbabietola da zucchero, frumento.	Provincia di Roma: San Polo dei Cavalieri, C. Madama, Montelibretti, Montorio, Monterotondo, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, Marcellina, Tivoli, Mentana, Guidonia Montecelio, Fiano Romano, Morlupo, Fonzano, Nazzano Romano, Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Artena, Lariano, Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monteporzio, Palestrina, Velletri, Zagarolo, San Cesareo, Roma, Ardea, Anzio, Nettuno, Pomezia, Cave, Genazzano, Gallicano, Olevano, Fiumicino, Nemi, Colleferro, Valmontone.
		Colture arboree: uva, actinidia, susine, pesche, olive, mele, nocciole, pere, ciliegie. Colture erbacee: peperoni, pomodori, tabacco, mais da granella, frumento, orzo, avena, colza, girasole, meloni, cocomeri.	Provincia di Viterbo: Acquapendente, Proceno, Latera, Bagnoregio, Capodimonte, Marta, Castiglione in T., Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Montefiascone, Viterbo, Vasanello, Vignanello, Gallese, Fabrica di Roma, Corchiano, Bassano in Teverina, Soriano nel Cimino, Vetralla, Tarquinia, Montalto di Castro, Canino, Piansano, Orte, Sutri, Celleno, Valentano, Caprarola, Capranica, Civita Castellana, Calcata, Tuscania, Bomarzo, Ischia di Castro, Cellere, C. S. Elia, Nepi, Faleria, Arlena di Castro, Farnese, Monterosi, Monteromano, Tessennano, Canepina, Bassano Romano, Blera, Ronciglione, Gradoli, Onano, Bolsena, Carbognano, Vitorchiano.
Campania	Grandine	Colture arboree: uva, olive, mele. Colture erbacee: tabacco, orzo, frumento, avena, girasole, pomodori, peperoni.	Provincia di Benevento: Apice, Arpaise, Benevento, Calvi, Ceppaloni, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Baselice, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelvetere Valfortore, Circello, Colle Sannita, Foiano Valfortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone Valfor., Morcone, Pontelandolfo, Reino, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, S. Croce del Sannio, Sassinoro.
		Colture arboree: uva, olive, mele, pere, pesche, susine, actinidia. Colture erbacee: tabacco, pomodori, peperoni.	Provincia di Benevento: Amorosi, Apollosa, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Ponte, Puglianello, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Montesarchio, Paolisi, S. Agata dei Goti.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Campania . . .	Grandine	Colture arboree: uva, olive, ciliegie. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, tabacco, colza, girasole, fagioli, cavolfiori.	Provincia di Avellino: Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Zungoli, Guardia dei Lombardi, San Nicola Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefusco, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, S. Angelo all'Esca, Taurasi, Torre Le Nocelle, Venticano, Villamaina, Bonito, Carife, Castelbaronia, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno, Villanova del Battista, San Sossio Baronia.
		Colture arboree: nocciole, uva, ribes, mele, pere, susine, albicocche, mandorle, noci, fichi, pesche, ciliegie, cachi, actinidia. Colture erbacee: fagioli, cavolfiori, tabacco, carciofi, peperoni, pomodori, fagiolini, piselli, meloni, cocomeri.	Provincia di Avellino: Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina, S. Angelo a Scala, Summonte, Taurano, Avella, Baiano, Cervinara, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo Lauro, Rotondi, Sirignano, Sperone, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripaldo, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cesinali, Chianche, Contrada, Grottolella, Monocalzati, Montefalcione, Montefredane, Petruro Irpino, Prata P.U., Pratola Serra, S. Paolina, Torrioni, Tufo.
		Colture arboree: uva e olive.	Provincia di Avellino: Nusco, Chiusano San Domenico, Salza Irpina, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, Bagnoli Irpino, Montella, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Parolise, S. Potito Ultra, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Cassano Irpino, Castelfranoi, Castelvetere sul Calore, Lapio, Montemarano, S. Mango sul Calore.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).	Tutti i comuni del territorio delle province di Napoli e Caserta.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia.	Provincia di Salerno: intero territorio provinciale.
Puglia.	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, agrumi, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme, melanzane, sorgo, colza.	Intero territorio regionale.
	Brina e gelo	Colture erbacee: carciofi.	Provincia di Brindisi.
Basilicata	Grandine	Colture arboree: uva, olive, pesche, albicocche, agrumi, actinidia, pere, mele, susine, fichi, cachi, ribes, piante di viti porta innesti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, ciliegie. Colture erbacee: carciofi, pomodori, cocomeri, meloni, fragole, frumento, peperoni, tabacco, fagiolini, piselli, melanzane, fagioli, soja, mais da seme, mais da granella, bietola da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, avena.	Tutti i comuni del territorio regionale.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Calabria	Grandine	Colture arboree: agrumi, uva, actinidia, olive, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes Colture erbacee fagiolini, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagioli, piselli, fragole	Provincia di Cosenza Sibari, Cassano J., Corigliano, Rossano, Terranova di Sibari, Amendolara, Trebisacce, Firmo, Altomonte, Spezzano, Villapiana, Rocca Imperiale, Montegiordano Provincia di Reggio Calabria Cittanova, Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, Taurianova Polistena, Laureana di Borrello, Feroleto della Chiesa Anoia, Candidoni, Melicucco, Serrata, Terranova, Varapodio, Molochio Provincia di Catanzaro Crotone, Isola C. R., Cutro, Strongoli San Mauro Marchesato, Rocca di Neto, Scandale, Cirò, Cirò Marina, Botricello, Sellia Marina, Simeri Crichi, Pizzo, S. Eufemia Lametia, Maida S. Pietro M., Sambiase, Curinga, Nicastro Francavilla Angitola
Sicilia	Grandine	Colture arboree uva mandorle, noci, nocciole, fichi, olive, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, fichi d'india, piante di vite porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto Colture erbacee carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, melanzane, frumento, cavolfiore, soja	Intero territorio regionale
Sardegna .	Grandine	Colture arboree uva Colture erbacee frumento, orzo, avena, bietola da seme (seme di bietola da zucchero), fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, fagiolini, piselli, cocomeri, meloni	Provincia di Cagliari Collinas, Genuri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Villanovaforru, Villamar, Barumini, Las Plassas, Gesturi, Villanovafranca, Guasila, Guamaggiore, Selegas, Mandas S. Basilio, Senorbi, Barrali Siurgus Donigala, Suelli, Gesico
		Colture arboree agrumi, uva, mandorle, noci, nocciole fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, actinidia, ribes Colture erbacee fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli	Provincia di Cagliari Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Buggerru, Fluminimaggiore, Musei, Domusnovas, Iglesias, Vallermosa, Maracalagonis, Sinnai, Soleminis, Dolianova, Quartu S. Elena, Quartucciu, Serdiana, Armungia, Ballao, Burcei, Goni, S. Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto, S. Andrea Frius, Muravera, S. Vito, Villaputzu, Castiadas, Villasimius
		Colture arboree: agrumi, uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia Colture erbacee fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli	Provincia di Cagliari: Capoterra, Sarrach, Villa S. Pietro, Pula, Domus de Maria, Teulada, Uta, Siliqua
		Colture arboree uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia Colture erbacee carciofi, fagioli, cavolfiori, riso, pomodori, fagiolini, peperoni, cocomeri, piselli, meloni	Provincia di Cagliari Pabillonis, S. Gavino, Sardara, Sanluri, Samassi, Serrenti, Serramanna, Villasor, Decimoputzu, Nuraminis Pimentel, Samatzai, Segariu, Furtei, Monastir, Donori, Ussana, Sestu, S. Sperate, Decimomannu, Assemini, Elmas, Villaspeciosa, Selargius, Settimo S. Pietro, Monserrato, Cagliari, Carloforte, Calasetta, S. Antioco, Portoscuso, Giba, S. Giovanni Suergiu, Gonnesa, Carbonia, S. Anna Arresi, Tratalias, Santadi, Perdaxius, Piscinas, Nuxis, Narcao, Villamassargia
		Colture arboree olive, uva, agrumi pesche, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia Colture erbacee frumento, orzo, avena, carciofi	Provincia di Sassari Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Sedini, Bulzi, Perfugas, Sennori, Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Ploaghe, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S. Nicolo, Ozieri, Tula, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Roccadoria, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Putifigari, Villanova Monteleone, Berchidda, Calangianus, Luras, Monti, Oschiri, Telti, S. Antonio di Gallura, Ala dei Sardi, Anela, Buddusó, Bultei, Pattada, Benetutti, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Sardegna.	Grandine	Colture arboree: uva, olive, agrumi, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, mais da granella, fagiolini, cavolfiori, cocomeri, meloni, carciofi, fagioli, pomodori, peperoni, piselli.	Provincia di Sassari: Alghero, Olmedo, Sorso, Porto Torres, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Castelsardo, Valledoria, Badesi, S. Maria Coghinas, Viddalba, Trinità, S. Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena, Aggius, Aglientu, Luogosanto, Tempio, Burtigiadas.
		Colture arboree: uva, agrumi, actinidia, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes. Colture erbacee: frumento, orzo, avena.	Provincia di Sassari: Arzachena, Olbia, Loiri Porto S. Paolo.
		Colture arboree: uva, olive, agrumi, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, riso, fagiolini, cavolfiori, fagioli, cocomeri, meloni, carciofi, pomodori, peperoni, piselli.	Provincia di Oristano: Arborea, Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Marrubiu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollasta Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Solarussa, Terralba Tramatza, Uras, Villanova Truschedu, Zeddiani, Zerfaliu, Siapicia.
		Colture arboree: olive, uva, agrumi, pesche, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, fagiolini, cavolfiori, fagioli, cocomeri, meloni, carciofi, pomodori, peperoni, piselli.	Provincia di Oristano: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnó, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pompu, Ruinas, S. Antonio Ruinas, Senis, Sinala, Sini, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde.
		Colture arboree: olive, uva. Colture erbacee: frumento, orzo, avena.	Provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Sorradile, Tadasuni, Tres Nuraghes, Ula Tirso, Soddi.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).	Provincia di Nuoro: intero territorio provinciale.
	Gelo e brina	Colture erbacee: carciofi.	Tutti i comuni del territorio regionale.

Roma, 30 novembre 1993

Visto, *il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DIANA

94A0002

DECRETO 30 dicembre 1993

Norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993 relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2071/92 del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 26;

Visto il regolamento CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2748/93, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento CEE n. 3392/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 sostituisce il regolamento CEE n. 2167/83 della Commissione del 28 luglio 1983, recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria;

Considerata la necessità di adottare tempestivamente le nuove prescrizioni necessarie per assicurare l'attuazione dell'intervenuta normativa comunitaria, in sostituzione delle prescrizioni finora vigenti, contenute nel decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 17 ottobre 1983.

Decreta:

Art. 1.

1. L'aiuto previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 1842/93 è concesso per i prodotti indicati al punto 1) e 2) dell'allegato al regolamento CEE n. 3392/93 in appresso denominato «regolamento» e riportati all'art. 7 del presente decreto.

2. Sono beneficiari dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici così come definiti all'art. 1 del regolamento ivi compresi gli allievi dell'insegnamento secondario.

3. L'aiuto è erogato a un istituto scolastico, o ad una amministrazione responsabile, o ad un fornitore, riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del «regolamento», di seguito denominati «richiedenti», che nel corso dell'anno scolastico o durante la permanenza degli allievi in una colonia organizzata dall'istituto scolastico o dall'amministrazione interessata distribuiscono a prezzo agevolato agli allievi di cui al secondo comma uno o più dei prodotti riportati all'art. 7 del presente decreto ottenuti nella Comunità e acquistati in Italia.

4. Ai sensi del «regolamento» l'aiuto è concesso per un quantitativo massimo di 0,250 litri di equivalente latte intero per allievo e per giorno di scuola o di permanenza nelle colonie, calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 3 del «regolamento».

5. Le quantità equivalenti degli altri prodotti e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par. 1, del «regolamento» sono indicati all'art. 7 del presente decreto.

6. L'AIMA provvede ad informare i richiedenti nonché le associazioni ed amministrazioni interessate in merito all'importo dell'aiuto applicabile ad ogni categoria di prodotto.

Art. 2.

1. I richiedenti che intendono usufruire, a norma del «regolamento», dell'aiuto per la cessione a prezzo agevolato di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi di cui all'art. 1, secondo comma del presente decreto devono essere riconosciuti dall'AIMA in relazione ad ogni anno scolastico.

2. Le domande per il rilascio del riconoscimento devono essere presentate conformemente alle modalità stabilite dall'AIMA.

3. Nella domanda i richiedenti oltre a sottoscrivere gli impegni previsti all'art. 6 del regolamento devono impegnarsi:

a) a tenere una documentazione aggiornata, da esibire a richiesta degli organismi di controllo, dalla quale risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti ritirati, consegnati e distribuiti, attenendosi a quanto in merito stabilito dall'AIMA;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo che saranno ritenute necessarie dall'AIMA e dagli organismi designati per i controlli.

4. I controlli sono svolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le regioni possono demandare ai comuni ed alle province i controlli di cui al precedente comma, dandone comunicazione all'AIMA, per le scuole in cui la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai sensi del «regolamento» è gestita direttamente a cura dei comuni e delle province.

6. Gli istituti scolastici e le amministrazioni responsabili di cui all'art. 7, par. 1, primo e secondo trattino, del regolamento devono altresì impegnarsi a non utilizzare i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi.

7. Qualora i prodotti siano forniti da un fornitore riconosciuto, sia il fornitore che l'istituto scolastico o l'amministrazione responsabile devono essere riconosciuti ai sensi del presente articolo.

8. I fornitori che chiedono il riconoscimento devono inoltre impegnarsi a tenere una apposita contabilità, con registri con pagine numerate e preventivamente vidimate dagli organi di controllo, dalla quale risultino:

il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'amministrazione responsabile richiedente;

il nome della o delle ditte fabbricanti dei prodotti forniti e distribuiti;

i quantitativi di ogni singolo prodotto venduto e distribuito.

9. I richiedenti di cui al comma precedente allegano alla domanda di riconoscimento, fatto salvo quant'altro stabilito dall'AIMA, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Art. 3.

1. L'AIMA invia all'organo di controllo competente copia del riconoscimento rilasciato.

2. Qualora si constati una infrazione grave alle disposizioni del «regolamento» il riconoscimento viene revocato dall'AIMA.

3. A richiesta dell'interessato il riconoscimento può essere ripristinato, dopo un controllo approfondito, a norma dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento, dopo un periodo minimo indicato nell'atto di revoca, determinato dall'AIMA in relazione alla gravità dell'infrazione, e comunque non inferiore ad un anno.

Art. 4.

1. L'organo di controllo procede all'esecuzione dei controlli presso il richiedente e, se necessario, presso il fornitore riconosciuto con ispezioni in luogo e senza preavviso.

2. I controlli devono riguardare in particolare:

il numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura ed il numero di giorni di frequenza della scuola o della colonia;

i quantitativi di prodotti distribuiti agli allievi;

il rispetto del quantitativo massimo di equivalente latte per il quale può essere concesso l'aiuto;

la regolarità delle fatture rilasciate dal fornitore che, per la concessione dell'aiuto, devono essere quietanzate;

il rispetto dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del presente decreto;

la rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a quanto indicato in tutta la documentazione nonché la rispondenza dei prodotti con quelli definiti all'allegato del presente decreto;

l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari in particolare attraverso la verifica del rispetto dei prezzi massimi stabiliti all'art. 7 del presente decreto;

l'accertamento della provenienza dei prodotti e la loro origine comunitaria;

la documentazione commerciale relativa ai prodotti ceduti e distribuiti e, se del caso, la tenuta della contabilità.

3. Per il controllo della qualità del prodotto fornito, che può essere effettuato anche presso la ditta fornitrice, l'organismo di controllo effettuerà prelievi di campioni dei vari prodotti oggetto di aiuto, da sottoporre ad analisi presso i laboratori autorizzati, per l'accertamento, sulla base della composizione, della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata.

4. Per l'accertamento della qualità dei formaggi «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» fanno fede i marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela.

5. Gli accertamenti qualitativi devono riguardare altresì la qualità sana e mercantile del prodotto fornito e distribuito.

6. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del «richiedente» e del «fornitore», verbalizzato e sottoscritto dalle due parti.

7. Eventuali irregolarità riscontrate devono essere immediatamente comunicate all'AIMA e al «richiedente».

Art. 5.

1. Per il pagamento dell'aiuto il «richiedente» deve presentare all'AIMA, entro i termini stabiliti all'art. 7 del «regolamento», apposita domanda secondo il modello predisposto dall'AIMA che provvede a fissare con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda ed ogni altro adempimento di spettanza dei «richiedenti» e degli «organi di controllo».

Art. 6.

1. Nelle scuole o istituti o colonie in cui si distribuiscono latte o prodotti lattiero-caseari in applicazione del presente decreto può essere esposta dal richiedente o dal fornitore un'adeguata pubblicità di carattere informativo sui prodotti lattiero-caseari.

Art. 7.

1. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1842/93, le relative quantità massime giornaliere pro-capite e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par. 1, del regolamento sono quelli di seguito riportati:

	Quantitativo massimo (gr)	Prezzo massimo (L./kg)
Categoria I:		
a) Latte intero, pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT	257,5	1.100
b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	1.100
c) Yogurt del latte intero	257,5	4.300
Categoria II:		
a) Latte parzialmente scremato pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT	257,5	1.300
b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	1.300
Categoria III:		
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40%	85,8	11.100
Categoria IV:		
Altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 45%	33,6	10.900
Categoria V:		
Formaggio Grana Padano	30,2	13.000
Categoria VI:		
Parmigiano Reggiano	27,5	17.000

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 17 ottobre 1983 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1993.

Sostituzione delle tabelle *C* e *D* previste dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, di conversione del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, che prevede la sostituzione con le tabelle *C* e *D* delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 2 della predetta legge che dispone il calcolo dei contributi volontari sulla base delle classi di retribuzione elencate nella tabella *F*;

Visto il predetto art. 2, comma 5, nella parte in cui stabilisce che la rivalutazione annuale delle classi di retribuzione, ai fini della prosecuzione volontaria, sia effettuata entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente pro-tempore;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 19 marzo 1993, n. 70, di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, che prevede la sostituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle tabelle *C*, *D* e *F* allegate alla legge n. 537 del 1981, con l'elevazione a 70 del numero delle classi di contribuzione;

Considerato che l'introduzione della nuova tabella *F*, concernente le classi di contribuzione volontaria, è subordinata all'abrogazione del comma quinto dell'art. 2 della legge n. 537 del 1981;

Ritenuta la necessità di emanare le tabelle *C* e *D* concernenti i contributi dovuti per gli assicurati, rispettivamente, per ogni mese o settimana di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *C* e *D*, concernenti i contributi dovuti dagli assicurati rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro, previste dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, sono sostituite dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle *C* e *D* entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

TAB. C

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuz.ne	Retribuzione mensile		Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicuraz. tubercolosi	Per assicuraz. disoccupazione	Per assistenza orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre £.	fino a £.					
1		17.200	26	1	1	1	29
2	17.200	27.600	36	2	2	2	42
3	27.600	43.200	44	4	4	4	56
4	43.200	54.500	56	5	5	5	71
5	54.500	65.500	66	6	6	6	84
6	65.500	76.300	78	8	8	8	102
7	76.300	90.900	92	8	8	8	116
8	90.900	106.400	108	10	10	10	138
9	106.400	122.700	126	11	11	11	159
10	122.700	138.200	144	13	13	13	183
11	138.200	153.600	160	15	15	15	205
12	153.600	171.800	178	16	16	16	226
13	171.800	190.900	200	18	18	18	254
14	190.900	209.100	220	20	20	20	280
15	209.100	227.300	240	22	22	22	306
16	227.300	245.500	260	24	24	24	332
17	245.500	263.600	280	25	25	25	355
18	263.600	281.800	300	27	27	27	381
19	281.800	300.000	320	29	29	29	407
20	300.000	320.500	340	31	31	31	433
21	320.500	343.200	365	33	33	33	464
22	343.200	368.200	390	36	36	36	498
23	368.200	395.500	420	38	38	38	534
24	395.500	422.700	450	41	41	41	573
25	422.700	451.500	480	44	44	44	612
26	451.500	490.900	520	47	47	47	661
27	490.900	527.300	560	51	51	51	713
28	527.300	563.600	600	55	55	55	765
29	563.600	600.000	640	58	58	58	814
30	600.000	636.400	680	62	62	62	866
31	636.400	676.800	720	66	66	66	918
32	676.800	717.200	765	70	70	70	975
33	717.200	757.600	810	74	74	74	1.032
34	757.600	798.000	855	78	78	78	1.089
35	798.000	838.400	900	82	82	82	1.146
36	838.400	878.800	945	86	86	86	1.203
37	878.800	919.200	990	90	90	90	1.260

TAB. C

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile		Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicuraz. tubercolosi	Per assicuraz. disoccupazione	Per assistenza orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre £.	fino a £.					
38	919.200	959.600	1.035	94	94	94	1.317
39	959.600	1.000.000	1.080	98	98	98	1.374
40	1.000.000	1.040.400	1.125	102	102	102	1.431
41	1.040.400	1.081.100	1.165	106	106	106	1.483
42	1.081.100	1.121.800	1.210	110	110	110	1.540
43	1.121.800	1.162.500	1.255	114	114	114	1.597
44	1.162.500	1.203.300	1.300	118	118	118	1.654
45	1.203.300	1.244.000	1.345	122	122	122	1.711
46	1.244.000	1.284.700	1.390	126	126	126	1.768
47	1.284.700	1.326.300	1.435	131	131	131	1.828
48	1.326.300	1.367.900	1.480	135	135	135	1.885
49	1.367.900	1.409.500	1.530	139	139	139	1.947
50	1.409.500	1.451.100	1.575	143	143	143	2.004
51	1.451.100	1.492.700	1.620	147	147	147	2.061
52	1.492.700	1.534.300	1.670	151	151	151	2.123
53	1.534.300	1.577.200	1.711	156	156	156	2.179
54	1.577.200	1.622.300	1.760	160	160	160	2.240
55	1.622.300	1.667.300	1.809	164	164	164	2.301
56	1.667.300	1.716.700	1.861	169	169	169	2.368
57	1.716.700	1.766.100	1.916	174	174	174	2.438
58	1.766.100	1.820.300	1.973	179	179	179	2.510
59	1.820.300	1.874.500	2.032	185	185	185	2.587
60	1.874 500	1.933.800	2.095	190	190	190	2.665
61	1.933 800	1.993.200	2.160	196	196	196	2.748
62	1.993.200	2.058.600	2.228	203	203	203	2.837
63	2.058.600	2.124.000	2.300	209	209	209	2.927
64	2.124.000	2.196.400	2.376	216	216	216	3.024
65	2.196.400	2.268.800	2.456	223	223	223	3.125
66	2.268.800	2.348.100	2.539	231	231	231	3.232
67	2.348.100	2.427.300	2.626	239	239	239	3.343
68	2.427.300	2.514.000	2.718	247	247	247	3.459
69	2.514.000	2.600.700	2.813	256	256	256	3.581
70	2.600.700		2.908	264	264	264	3.700

TAB D

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classi di contribuz.ne	Retribuzione settimanale		Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicuraz tubercolosi	Per assicuraz disoccupazione	Per assistenza orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre £.	fino a £.					
1		4 000	6	1	1	1	8 9
2	4.000	6.400	8	1	1	1	11
3	6.400	10.000	10	1	1	1	13
4	10.000	12.600	13	1	1	1	16
5	12.600	15.100	15	1	1	1	18
6	15.100	17.600	18	2	2	2	24
7	17.600	21.000	21	2	2	2	27
8	21.000	24.600	25	2	2	2	31
9	24.600	28.300	29	3	3	3	38
10	28.300	31.900	33	3	3	3	42
11	31.900	35 500	37	3	3	3	46
12	35.500	39.700	41	4	4	4	53
13	39.700	44.100	45	4	4	4	57
14	44.100	48.300	51	5	5	5	66
15	48.300	52.500	55	5	5	5	70
16	52.500	56.700	60	5	5	5	75
17	56.700	60.900	65	6	6	6	83
18	60.900	65.100	69	6	6	6	87
19	65.100	69.300	74	7	7	7	95
20	69.300	74.000	78	7	7	7	99
21	74.000	79.200	84	8	8	8	108
22	79.200	85 000	90	8	8	8	114
23	85.000	91 300	97	9	9	9	124
24	91.300	97.600	104	9	9	9	131
25	97.600	104 900	111	10	10	10	141
26	104.900	113.300	120	11	11	11	153
27	113.300	121 800	129	12	12	12	165
28	121.800	130 100	138	13	13	13	177
29	130.100	138.500	148	13	13	13	187
30	138.500	146.900	158	14	14	14	200
31	146.900	156.200	168	15	15	15	213
32	156.200	165.500	178	16	16	16	226
33	165.500	174.800	188	17	17	17	239
34	174.800	184.200	198	18	18	18	252
35	184.200	193 500	208	19	19	19	265
36	193 500	202.800	218	20	20	20	278
37	202 800	212 100	228	21	21	21	291

TAB. D

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classi di contribuz.ne	Retribuzione settimanale		Per ass.ne invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicuraz. tubercolosi	Per assicuraz. disoccupazione	Per assistenza orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre £.	fino a £.					
38	212.100	221.500	238	22	22	22	304
39	221.500	230.800	249	23	23	23	318
40	230.800	240.100	260	24	24	24	332
41	240.100	249.500	269	24	24	24	341
42	249.500	258.900	279	25	25	25	354
43	258.900	268.300	290	26	26	26	368
44	268.300	277.700	300	27	27	27	381
45	277.700	287.100	311	28	28	28	395
46	287.100	296.500	321	29	29	29	408
47	296.500	306.100	331	30	30	30	421
48	306.100	315.700	342	31	31	31	435
49	315.700	325.300	353	32	32	32	449
50	325.300	334.900	363	33	33	33	462
51	334.900	344.500	374	34	34	34	476
52	344.500	354.100	385	35	35	35	490
53	354.100	364.000	395	36	36	36	503
54	364.000	374.400	406	37	37	37	517
55	374.400	384.800	418	38	38	38	532
56	384.800	396.200	430	39	39	39	547
57	396.200	407.600	442	40	40	40	562
58	407.600	420.100	455	41	41	41	578
59	420.100	432.600	469	43	43	43	598
60	432.600	446.300	483	44	44	44	615
61	446.300	460.000	498	45	45	45	633
62	460.000	475.100	514	47	47	47	655
63	475.100	490.200	531	48	48	48	675
64	490.200	506.900	548	50	50	50	698
65	506.900	523.600	567	52	52	52	723
66	523.600	541.900	586	53	53	53	745
67	541.900	560.200	606	55	55	55	771
68	560.200	580.200	627	57	57	57	798
69	580.200	600.200	649	59	59	59	826
70	600.200		671	61	61	61	854

94A0621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 novembre 1993 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Ralph John Griffiths, console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Torino;

Gerard Sławomir Pokruszynski, console generale della Repubblica di Polonia a Milano;

Jan Prokopec, console generale della Repubblica Ceca a Milano,

Gianpaolo Sabbatini, console onorario della Repubblica d'Albania a Torino

94A0043

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 437, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze».

Il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 437, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993

94A0101

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438 recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»

Il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante. «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993.

94A0102

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 439, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».

Il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 439, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 262 dell'8 novembre 1993.

94A0103

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 440, recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola».

Il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 440, recante. «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993.

94A0104

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».

Il decreto-legge 8 novembre 1993, n 441, recante. «Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 262 dell'8 novembre 1993

94A0105

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito centrale ente di diritto pubblico con sede in Roma

Con decreto 28 ottobre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1 e 10 dello statuto del Mediocredito centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

94A0044

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 gennaio 1994

Dollaro USA	1700,58
ECU	1895,64
Marco tedesco	977,35
Franco francese	287,21
Lira sterlina	2522,81
Fiorino olandese	873,84
Franco belga	47,055
Peseta spagnola	11,679
Corona danese	251,29
Lira irlandese	2415,33
Dracma greca	6,806
Escudo portoghese	9,610
Dollaro canadese	1288,81
Yen giapponese	15,170
Franco svizzero	1149,04
Scellino austriaco	139,03
Corona norvegese	226,43
Corona svedese	206,82
Marco finlandese	294,47
Dollaro australiano	1166,09

94A0136

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1994 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1993/dicembre 1993:

cedola n. 9 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,600% netto;

cedola n. 7 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale Casse rurali ed artigiane nella misura del 5,644% netto;

cedola n. 6 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 5,513% netto.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1993 è risultato pari al 9,300%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1993, è risultato pari al 9,115%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 9,208% equivalente al tasso semestrale del 4,50%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1994/giugno 1994, scadenza 1° luglio 1994, cedola n. 10, un interesse lordo del 4,950% pari ad un rendimento del 4,331% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale casse rurali ed artigiane.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di ottobre e novembre 1993, è risultato pari al 4,677%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1993, è risultato pari al 4,558%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 4,62%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1994/giugno 1994, scadenza 1° luglio 1994, cedola n. 8, un interesse lordo del 4,800% pari ad un rendimento del 4,200%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1993, è risultato pari al 9,353%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1993, è risultato pari al 9,115%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 9,234% equivalente al tasso semestrale del 4,51%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1994/giugno 1994, scadenza 1° luglio 1994, cedola n. 7, un interesse lordo del 4,750% pari ad un rendimento del 4,156%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A0112

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. M04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0113

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Messina, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A03 (fisica matematica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0114

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993).

All'art. 63, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*b)* Ministero delle finanze: *capitolo 3816 in conto competenza e* capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;», leggasi: «*b)* Ministero delle finanze: capitoli *3816*, 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;».

94A0134

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189